

Deliberazione n. 1741 del 17/12/2018

Modifica della DGR n. 736 del 05/06/2018: "L.R. n. 37 del 18 dicembre 2017 "Interventi a favore del cicloturismo", art. 3, comma 2. Approvazione del profilo professionale di "Accompagnatore cicloturistico" e del relativo standard formativo".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di modificare la DGR n. 736 del 05/06/2018, sostituendo, nell'Allegato A" alla stessa a il paragrafo DURATA A COMPLESSIVA DEL PERCORSO con il seguente:
 - "DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO. - 400 ore comprensive di 100 ore di stage e 10 ore per esame finale."

Deliberazione n. 1742 del 17/12/2018

Approvazione schemi di convenzione per il rafforzamento dei centri impiego tra la Regione Marche e, rispettivamente, con l'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 2014/2020 del PON Inclusionione Assi 1 e 2, come riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, contraddistinto come "Allegato B";
 3. Di evidenziare che la sottoscrizione degli atti di cui ai precedenti punti 1 e 2 costituisce condizione indispensabile per accedere alle risorse assegnate alla Regione Marche, nell'ambito del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" approvato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 21 dicembre 2017;
 4. Di destinare le risorse di cui al punto precedente, assegnate alla Regione Marche per gli importi di seguito indicati:
 - a. € 630.000,00 in conto alle attività riconducibili allo schema di convenzione di cui all' "Allegato A";
 - b. € 2.035.996,85 in conto alle attività riconducibili allo schema di convenzione di cui all' "Allegato B";alla copertura delle spese per la gestione di personale da assumere a tempo determinato e da impegnare presso i Centri Impiego;
 5. Di stabilire che le attività necessarie al reclutamento del personale a tempo determinato di cui al punto precedente siano avviate solamente a seguito dell'effettiva concessione, alla Regione Marche, delle risorse conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni in oggetto, nelle medesime previste;
 6. Di rinviare, pertanto, a successivi provvedimenti l'istituzione di appositi capitoli, in Entrata e in Uscita, nel Bilancio Regionale 2019/2021;
 7. Di autorizzare il Presidente della Regione Marche, o persona da lui delegata, alla stipula della Convenzione, secondo lo schema di cui agli allegati "A" e "B", con facoltà di apporvi eventuali modifiche non sostanziali della stessa.
1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e l'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro per il rafforzamento dei Centri Impiego come riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, contraddistinto come "Allegato A";
 2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento, da parte della Regione, delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione delle attività per il rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sulla programmazione FSE



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



REGIONE
MARCHE

"Allegato A" DGR n.

**CONVENZIONE
TRA
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)**

**E
REGIONE XX
(di seguito denominata Regione)**

PREMESSO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104), e in particolare l'articolo 15 a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii. "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; gli art. 4-9 del D. Lgs. n. 150/2015, relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il D.P.R. 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;
- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che *"allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali"*;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro";
- il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017, nell'ambito della strategia di rafforzamento dei Centri Impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l'immissione di 1.000 unità

aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza;

- a tale scopo il Piano sopra citato prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 105 milioni di euro, ripartiti a livello territoriale in proporzione al numero di operatori assegnati a ciascuna regione (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

TENUTO CONTO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

- l'aggiornamento dell'Accordo di partenariato con Decisione di esecuzione della Commissione dell'8.02.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia (CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014);

- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";

- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";

- la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

- l'art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- la nota prot. n.68 del 12 febbraio 2018 con il quale il Ministero per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno ha trasmesso il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato punto 2 della Delibera CIPE;

- il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni reso nella seduta del 22 febbraio 2018, rep. Atti n.38/CSR del 22 febbraio 2018;

- l'approvazione del CIPE, seduta del 28 febbraio 2018, del rifinanziamento, pari a 602 milioni di euro, del Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione";

- l'Autorità di Gestione, per la gestione ed attuazione del POC, è individuata nella Divisione 3 di ANPAL;

- il POC mutua il funzionamento del PON SPAO e pertanto le procedure di attuazione sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

CONSIDERATO CHE

- il POC colloca nell'ambito dell'Asse Occupazione, Obiettivo Tematico 8 *"Promuovere un'occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"*, la priorità di investimento 8vii *"la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (...)"* per migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro;
- ANPAL, mediante il finanziamento di tale Asse, intende realizzare interventi di rafforzamento dei CPI attraverso l'attribuzione di personale aggiuntivo nell'ambito del "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" (cfr. par. 5.2.3.1) e che tali interventi sono necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150;
- Il piano finanziario del POC, nell'ambito della dotazione dell'Asse Occupazione - OT 8, come stabilito dal "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" prevede una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l'impiego per un importo complessivo di Euro € 105.000.000,00;
- le spese finanziabili nell'ambito del POC sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014-2020;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, è relativa a *"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)"*;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018 n. 22 definisce, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di Programmazione 2014-2020.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Articolo 1****Delega all'Organismo Intermedio**

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad Euro _____, in attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017.

Articolo 2**Oggetto**

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul POC, secondo le modalità previste all'art.9 "Modalità di attuazione".

Articolo 3

Obiettivo

1. L'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego nella Regione prevede l'immissione di XXX risorse dotate di specifiche competenze e individuate direttamente dalla Regione.
2. Il potenziamento degli organici regionali/provinciali sarà realizzato sulla base delle specifiche necessità di rafforzamento amministrativo delle misure di politica attiva del lavoro.

Articolo 4

Risorse Finanziarie

1. Il rafforzamento dei servizi per l'impiego è finanziato a livello di Regione per un importo complessivo di Euro..... a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 (cfr. Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

Articolo 5

Servizi e misure di politica attiva

1. Gli operatori aggiuntivi svolgeranno, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015, di seguito elencate:
 - a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
 - c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
 - d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
 - e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riquilificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
 - f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
 - g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
 - h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
 - i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
 - j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
 - k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Articolo 6

Competenze degli operatori

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, gli operatori aggiuntivi devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di:
 - a) rilevazione delle caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) individuazione degli interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili;
 - c) definizione del patto di servizio personalizzato e delle modalità di monitoraggio degli

interventi.

2. Gli operatori devono, altresì, possedere conoscenze relative a:
 - a) le principali norme nazionali e regionali nel settore delle politiche attive - ivi inclusi gli incentivi al lavoro autonomo - della formazione professionale e della normativa sui contratti di lavoro;
 - b) gli strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati.

Articolo 7

Durata

1. La presente Convenzione ha validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020.
2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del presente Accordo.

Art. 8

Principi per il rafforzamento dei servizi per l'impiego

1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate al potenziamento degli organici dei servizi per l'impiego, a valere sul POC devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.
2. Le procedure di reclutamento degli operatori per i Centri Impiego devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità.
3. Prima di procedere ad avviare le procedure di reclutamento di personale per il potenziamento dei Centri Impiego, l'OI deve esperire preliminarmente la procedura di mobilità obbligatoria o volontaria per coprire il fabbisogno e/o verificare la disponibilità di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.

Art. 9

Piano di attuazione

1. L'OI, nel periodo di riferimento di validità della presente Convenzione, tenuto conto delle specifiche necessità del territorio regionale/provincia autonoma che evidenziano un gap di personale per i Centri Impiego dimensionato in n. XXX, procederà al rafforzamento dell'organico dei CPI.
2. Le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento dovranno essere formalizzate all'interno di un Piano di Attuazione che la Regione/Provincia dovrà sottoporre alla valutazione e alla approvazione di ANPAL.

Art. 10

Gestione e controllo

3. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi.
4. La Regione si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da caricare sul Sistema Informativo SIGMAPOC.
5. La Regione si impegna ad eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco (ove previsti) presso i beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti attuatori ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute.
6. La Regione si impegna ad informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei

controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informativo SIGMAPOC, anche per tramite dei propri sistemi informativi.

7. La Regione renderà i costi sostenuti per il rafforzamento dei CPI in base alle modalità di attuazione delineate all'interno del Piano di Attuazione presentato e approvato. (rif. Art. 9 "Piano di attuazione")
8. La Regione assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMAPOC di ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema SIGMAPOC.
9. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione e a tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo.

Art. 11

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione si impegna a trasmettere la comunicazione di avvio attività, dopo l'approvazione del Piano di Attuazione (rif. Art. 9 "Modalità di attuazione").
2. La Regione si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del "Piano di attuazione" presentato (rif art. 9 della Convenzione).
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di rafforzamento, la Regione si impegna a fornire ad ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi di rafforzamento in corso di realizzazione.
4. ANPAL, quale soggetto di coordinamento, è titolare del monitoraggio e della valutazione del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego.
5. ANPAL assicurerà almeno un rapporto l'anno sullo stato di attuazione dei singoli interventi del Piano. Ciò consentirà di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sia generali, in termini di occupabilità che specifici e di valutare gli esiti di particolari misure sui beneficiari, fornendo uno strumento conoscitivo a sostegno dell'attività di policy.

Articolo 12

Adempimenti Regione

1. La Regione si impegna inoltre:
 - a) a osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e/o dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
 - c) inoltrare le richieste di erogazione a favore dei beneficiari attraverso l'apposito applicativo web predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - **OPZIONE 1 Circuito finanziario**
 - d) effettuare i pagamenti direttamente ai beneficiari, per il tramite delle proprie procedure di bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali. **OPZIONE 2 Circuito finanziario**

Articolo 13

Adempimenti ANPAL

1. ANPAL rende disponibili le risorse nel circuito finanziario IGRUE al fine di consentire i pagamenti ai Soggetti attuatori entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente. **(IN CASO DI OPZIONE 1)**
2. ANPAL trasferisce, anche in più tranches, sui conti di tesoreria regionali le risorse necessarie allo

svolgimento della attività a fronte di una richiesta scritta della Regione/provincia. **(IN CASO DI OPZIONE 2)**

3. ANPAL, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse e evitare il relativo disimpegno, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
4. ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate contabilmente dalla Regione, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

Data _____

Regione

ANPAL

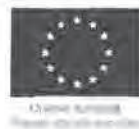
Il Dirigente

Il Direttore Generale

Dr. _____

Dr. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



"Allegato B" DGR n...

CONVENZIONE

Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - CCI n 2014IT05SFOP001

tra

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Raffaele Tangorra, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Operativo Nazionale (di seguito: "PON") "Inclusione" 2014-2020 domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Forno, 8 – 00192 Roma

e

la Regione Marche (C.F. _____) rappresentata dal dott. _____, carica _____ domiciliato presso _____ – Via _____ – Cap _____;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- in particolare il comma 7 dell'art. 123 del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013, che prevede che l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia – CCI n. 2014IT16MPA001;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- gli Assi 1 e 2 del PON "Inclusione" che prevedono azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari;
- l'art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il DPR n. 568/88 che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il D.M. del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'art. 8 del D.M. del 6 dicembre 2017, che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) "Inclusione sociale" a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche;

- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, pubblicato in GU n. 240 del 13 ottobre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 2 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione, denominato "Rel", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il citato Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, che prevede all'art. 5, comma 2 che i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà accedono previa una "valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti ed all'art. 5 comma 5, prevede che, qualora "in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo";
- il citato Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017, che prevede infine all'art. 5, comma 7, che "Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione";
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, che prevede
 - a) al punto 4.2 che "considerata la necessità di rafforzare le sinergie tra amministrazioni allo scopo di fornire un approccio complessivo alle persone che fronteggiano disagi multidimensionali, saranno previsti interventi sinergici anche a valere sull'obiettivo tematico 9 (inclusione sociale e lotta alla povertà e ogni discriminazione), in particolare tra i diversi PON a titolarità del Ministero;
 - b) al punto 5.2.3.1 prevede che "per quanto attiene al rafforzamento dei CPI attraverso l'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva di cui al punto 5.2.4, la ripartizione terrà conto, da una parte, della necessità della distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio nazionale e, dall'altra, dell'incidenza del fabbisogno dell'utenza. Pertanto l'attribuzione sarà effettuata a partire da due operatori per ciascuna Provincia per un totale di 214 operatori; i restanti 386 saranno distribuiti in proporzione alla stima dei potenziali utenti del Sostegno per l'inclusione attiva, usata per il riparto delle risorse nel decreto di attuazione del SIA. Il periodo di riferimento è fino al 2020";
 - c) al punto 5.2.4 che "tenuto conto delle suddette novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell'inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON SPAO e del PON Inclusione e prevederà l'inserimento di personale particolarmente qualificato e la definizione di una azione formativa per gli operatori dei CPI";
- il decreto direttoriale n.406 del 1° agosto 2018 che sostituisce il decreto n.167 del 9 maggio 2017 in materia di costi standard del personale a seguito del varo del nuovo CCNL del comparto funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018.

CONSIDERATO CHE

- in ragione della necessità di semplificare le procedure amministrative finalizzate al rafforzamento dei CPI attraverso l'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva, l'AdG del PON Inclusione in accordo con l'AdG del PON SPAO ha convenuto di porre a carico del PON Inclusione

l'inserimento nei CPI di personale particolarmente qualificato rimanendo in capo al PON SPAO l'onere di sostenere l'azione formativa per gli operatori dei CPI a tali funzioni dedicate;

- per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, è inoltre previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una Convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma

1. Tutto ciò premesso si conviene che

Art. 1 Premesse e Allegati

1. Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 Designazione dell'Organismo Intermedio

1. Con riferimento agli obiettivi specifici e alle linee di attività di cui al successivo art. 3, l'AdG designa la Regione Marche, che dichiara di accettare, quale Organismo Intermedio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell'Autorità di Gestione specificati al successivo articolo 4.

Art. 3 Oggetto

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG del PON Inclusion e la Regione (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego), in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusion Assi 1 e 2 "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in transizione" e in particolare della azione 9.1.1 – "Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari". L'intervento si articola su tre annualità.
2. Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni si intende provvedere al rafforzamento dei servizi per l'impiego, attraverso l'immissione di 600 unità di personale aggiuntive complessive, dotate di specifiche competenze così come definite nell'All. 1.
3. All'OI, per le azioni ricomprese negli Assi 1 e 2 del PON Inclusion 2014-2020 sopra richiamate, è affidato lo svolgimento di specifici compiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inerenti la gestione del programma operativo per il territorio di propria competenza, la selezione e attuazione delle operazioni, la gestione finanziaria come puntualmente esplicitati al successivo articolo 4 della presente Convenzione.

Art. 4**Obblighi in capo all'Organismo Intermedio**

1. L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 3, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo per il territorio di propria competenza, l'OI:
 - a) definisce il proprio sistema di gestione e controllo 2014-2020 coerente con il sistema di procedure e di controllo dell'AdG, tenuto conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale, e trasmette a quest'ultima il documento descrittivo del sistema, corredato della manualistica delle procedure interne e delle piste di controllo, in coerenza con l'art. 72 del regolamento UE n. 1303/2013 e dell'allegato III del Regolamento (UE) 1011/2014, ai fini della verifica di conformità;
 - b) adatta, se del caso, il sistema di gestione e controllo secondo le indicazioni fornite dall'AdG a seguito della valutazione di conformità del sistema stesso;
 - c) informa l'AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale, ai fini delle valutazioni di cui al punto precedente;
 - d) assicura, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
 - e) garantisce che le operazioni destinate a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell'obiettivo globale del PON medesimo e degli obiettivi specifici degli Assi 1 e 2 sopra richiamati;
 - f) partecipa attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PON;
 - g) presenta, entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Piano di attuazione con relativo dettaglio finanziario;
 - h) comunica all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e conformemente a quanto previsto dal PON;
 - i) informa tempestivamente l'Autorità di Audit, individuata presso la Divisione II del Segretariato Generale del MLPS - tenendone informata l'AdG e l'Autorità di Certificazione del PON (di seguito AdC) individuata nella Divisione I della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto della presente Convenzione, e collabora a tal fine alla tutela degli interessi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - j) assicura, anche da parte dei beneficiari, l'utilizzo del sistema informativo dell'AdG – SIGMA da parte dell'O.I. e dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
 - k) invia periodicamente, all'AdG e all'AdC, le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l'anno in corso, coerenti con il cronoprogramma di spesa contenuto nel Piano di attuazione, secondo la procedura stabilita dall'AdG;
 - l) invia all'AdG con cadenza quadrimestrale, un report di monitoraggio della spesa e dei documenti utili alla certificazione, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa, di evitare il disimpegno automatico e di osservare l'adempimento di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- m) fornisce all'AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- n) garantisce, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- o) assicura il rispetto dei principi orizzontali e l'osservazione della normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità nonché quanto previsto con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- p) assolve e collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni e deve garantire che le operazioni siano selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione. Al riguardo, la Regione garantisce che eventuali operazioni avviate precedentemente all'approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e siano rispettate le norme comunitarie in materia di pubblicità;
- b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito dell'applicazione del fondo e possano essere attribuite alle categorie di operazioni previste nel PON;
- c) comunica all'AdG le operazioni selezionate e le eventuali graduatorie finali;
- d) individua i beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, avviso pubblico) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al fine di garantire l'osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti comunitari e delle disposizioni del PON, dandone tempestiva informazione all'AdG;
- e) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima dell'approvazione dell'operazione;
- f) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario ed il termine per l'esecuzione;

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed i controlli:

- a) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall'articolo 10 "Disimpegno" della presente Convenzione, riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SIGMA, le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- b) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nelle modalità previste al successivo art. 6 "Risorse attribuite e circuito finanziario";
- c) predispone ed invia la dichiarazione delle spese sostenute all'AdG e all'AdC per il tramite del sistema informatico dell'AdG – SIGMA e della contabilità speciale attivata sul Sistema informativo IGRUE per la programmazione 2014-2020;
- d) tiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
- e) assicura, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall' art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- f) informa l'AdG in merito ad eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione;
- g) esegue i controlli di primo livello ex art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in loco presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare che i servizi e i prodotti cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al Programma operativo e alla normativa nazionale e comunitaria;
- h) informa l'AdG e l'AdC in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
- i) esamina eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emana i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informa l'AdG e l'AdC del PON;
- j) informa l'AdG e l'AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti dall'AdG, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
- k) fornisce la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON;
- l) esamina le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
- m) comunica all'AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007 e dalla procedura adottata dall'AdG;

Art. 5

Obblighi in capo all'Autorità delegante

1. La DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti della Regione (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego), quale Organismo Intermedio, a:
 - a) trasmettere ai fini degli adempimenti previsti in capo all'Organismo Intermedio:
 - il Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale SIGMA;
 - il Si.Ge.Co dell'AdG/O.I.
 - il Manuale delle procedure AdG/OI;
 - le Linee guida per le azioni di comunicazione – Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione;
 - b) trasmettere, per gli adempimenti di competenza, gli aggiornamenti del sistema di gestione e controllo del Programma, intervenuti a seguito di cambiamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, incluse eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica *in loco*;
 - c) verificare la conformità del sistema di gestione e controllo adottato dall'OI e trasmettere allo stesso gli esiti del controllo effettuato ai fini dei necessari adattamenti;
 - d) esaminare le comunicazioni dell'OI in merito a eventuali revisioni della metodologia di campionamento adottata e informare lo stesso sull'esito dell'esame effettuato;
 - e) rendere disponibili, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 6,

- f) attuare, in collaborazione con la Regione, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit e alla valutazione;
- h) garantire che la Regione riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- i) informare la Regione in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall'OI;
- j) fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla partecipazione ai lavori del Comitato di Sorveglianza e dell'eventuale Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
- k) esaminare le eventuali comunicazioni dell'OI in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- l) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione, inclusa l'eventuale realizzazione di controlli di qualità sulle verifiche effettuate dall'OI, al fine di assicurare la corretta esecuzione dei compiti a questo delegati;
- m) in relazione ai report di monitoraggio di cui all'art. 4, co.2, lettera l) e alle previsioni di spesa di cui all'art. 4, co.2, lettera k), qualora l'OI non rispetti le previsioni di spesa annuale comunicate, l'AdG si riserva la facoltà di operare al disimpegno delle risorse programmate e non spese, a valere sulle risorse attribuite all'OI.

Art. 6

Risorse attribuite e circuito finanziario

1. Il rafforzamento di cui all'art. 3 è finanziato a livello nazionale per un importo complessivo di Euro 69.432.120,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale "Inclusione" per un periodo di tre anni.
2. In attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, con riferimento all'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva, alla Regione/Provincia Autonoma (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego) è attribuito un importo pari ad Euro 2.035.996,85, calcolato applicando il costo standard per la relativa qualifica, secondo il criterio dell'UCS di cui all'articolo 9, al numero di operatori attribuiti come da allegato 2 al Piano.
3. L'AdG metterà a disposizione, su richiesta dell'OI, un anticipo pari al 5% del contributo. Tale richiesta dovrà contenere la presentazione della dichiarazione di avvio attività progettuali. Si fa riserva, in caso di disponibilità di cassa, su specifica richiesta, di erogare un anticipo maggiore, comunque in misura non superiore al 15% delle risorse attribuite.
4. I pagamenti dell'OI ai beneficiari, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono effettuati secondo le due opzioni di circuito finanziario di seguito descritte, che le Regioni/PA (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego) potranno scegliere di adottare nella gestione delle risorse attribuite:
 - a) Opzione 1: l'OI, a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti attraverso il Sistema IGRUE.
 - b) Opzione 2: l'OI, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell'ADG, effettua i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio.

Art. 7**(Procedura di acquisizione delle risorse oggetto del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva)**

1. Ciascuna Regione procederà, anche per il tramite dei propri enti strumentali e/o di soggetti individuati tramite procedure di evidenza pubblica, alla acquisizione delle risorse previste nel Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, mediante selezione del personale o acquisizione di servizi equivalenti alle unità di personale individuate, secondo le modalità da essa individuate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in particolar modo con riferimento agli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti dalla normativa di riferimento. A tal fine, la Regione potrà avvalersi di graduatorie già formate a seguito di precedenti procedure di selezione per personale con caratteristiche di cui al comma 3.
2. La Regione si impegna a comunicare all'Autorità di gestione la modalità di acquisizione delle risorse oggetto del Piano nonché gli esiti della selezione e/o procedura/e adottata/e.
3. I candidati alla selezione e/o le unità di personale relative ai servizi acquisiti dovranno comunque possedere i requisiti e le competenze di cui all'All.1.
4. E' possibile derogare a quanto previsto al comma 3, in riferimento al possesso dei requisiti e delle competenze di cui all'All.1, a condizione che il personale selezionato possieda le competenze necessarie allo svolgimento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui al paragrafo 5.3 del Piano di rafforzamento e che in aggiunta al personale privo dei citati requisiti vengano messi a disposizione delle equipe multidisciplinari, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera J) operatori con la professionalità descritte nell'allegato 1, sebbene reclutati altrimenti.
5. Il ricorso alla deroga di cui al comma 4 andrà definita dettagliatamente nel Piano di attuazione di cui all'art. 4, co.2 lett. G.
6. Sia il personale reclutato secondo i criteri di cui all'allegato 1, sia il personale selezionato avvalendosi della deroga di cui al comma 4, svolgerà unicamente le funzioni previste per l'attuazione del SIA e del Rel.

Art. 8**Servizi e misure di politica attiva**

1. Gli operatori selezionati ai sensi dell'articolo 7, svolgeranno nell'ambito dei CPI, oltre alle attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. 150/2015, per i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà di cui al Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, nonché della misura di cui al comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, attività di seguito indicate:
 - a) analisi della domanda e lettura del bisogno;
 - b) progettazione e realizzazione di percorsi orientativi per individui e per nuclei familiari;
 - c) analisi dei contesti lavorativi, sociali e organizzativi di riferimento;
 - d) definizione di progetti di sviluppo sociale, professionale e personale con relativi piani d'azione;
 - e) conduzione di colloqui individuali e di gruppo;
 - f) gestione dei processi di apprendimento individuale e di gruppo;
 - g) conduzione di laboratori di gruppo;
 - h) assessment delle risorse personali e professionali;
 - i) analisi delle competenze;
 - j) partecipazione all'equipe multidisciplinari per la valutazione multidimensionale prevista dall'art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017 e, ove necessario, per la predisposizione del progetto personalizzato previsto dall'art. 6 del citato Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017;
 - k) predisposizione del patto di servizio ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, come previsto dall'art. 5, Comma 5, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017;
 - l) attivazione di reti professionali.

Art. 9**Rendicontazione delle spese ed economie**

1. Il rendiconto delle spese sostenute può essere effettuato:
 - a) a costo standard, secondo il criterio dell'UCS, ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1 comma b) del Regolamento 1303/2013, per il rimborso delle spese di personale assunto direttamente. L'UCS è stata determinata secondo la metodologia approvata con Decreto Direttoriale n. 406 del 1 agosto 2018;
 - b) a costo reale, a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti - ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1 comma a), per tutti gli altri costi previsti nel Piano finanziario.
2. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA Inclusione fornito dal Ministero.
3. Le economie eventualmente sopravvenute, una volta acquisite le risorse previste nel Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva di cui all'art.7, potranno essere utilizzate soltanto previa formale approvazione della stessa AdG.

Art. 10**Disimpegno**

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa.
2. In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 11**Recuperi**

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente alle AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 12**Rettifiche finanziarie**

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o

beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 13

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'O.I., viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.
2. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 14

Modifiche e durata della Convenzione

1. Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e si intendono da sviluppare nell'arco di un triennio. Tuttavia, è ammesso che le Regioni possano rendicontare la spesa relativa all'acquisizione di nuove risorse previste nel Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, qualora la predetta acquisizione abbia avuto luogo tra l'approvazione del suddetto piano – avvenuta in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 - e il perfezionamento della presente Convenzione. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'O.I.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Regione

Direzione Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Tangorra

Allegato I

Requisiti operatori:

Titoli di studio:

- a. diploma di laurea magistrale/specialistica in scienze dell'economia, giurisprudenza, sociologia, psicologia, scienze della formazione, o diploma di laurea del "vecchio ordinamento" in economia, giurisprudenza, pedagogia, sociologia, psicologia, o altro diploma di laurea equiparato per legge ad uno dei suddetti titoli o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni;

ovvero

- b. laurea triennale nelle stesse classi di cui sopra con almeno 2 anni di esperienza lavorativa (24 mesi anche non consecutivi) nel triennio 2014-2016, in qualità sia di consulente esterno sia di dipendente, in organizzazioni pubbliche e private in cui si svolgono attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro, di ricerca nell'ambito dell'orientamento al lavoro e dello sviluppo di carriera, di formazione e selezione del personale .

Competenze degli operatori:

- approfondita conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro e del mondo delle professioni;
- conoscenza della normativa delle principali forme contrattuali e delle politiche del lavoro con particolare riferimento alle misure previste per l'inclusione sociale;
- competenza ad analizzare i bisogni di utenti in transizione scuola-lavoro-lavoro con particolare riferimento a persone in condizioni socio-familiari difficili e/o di povertà;
- competenza a leggere e analizzare le variabili del contesto;
- competenza a intervenire sulle dinamiche individuali e di gruppo;
- competenza a gestire la relazione d'aiuto;
- competenza a lavorare in gruppo (team building, problem setting);
- competenza a interagire con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per la formazione nonché con le reti e i servizi sociali;
- buone conoscenze dei principali software e delle relative applicazioni utilizzate nell'orientamento.